Regolamento Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani T.A.R.S.U.

(Capo 3° D.Lgs. n. 507/93)

(NOTA: I numeri indicati tra parentesi in ogni articolo del presente Regolamento indicano gli articoli del D.Lgs. n. 507/93 cui si riferisce l'articolo stesso.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 del 29/11/2002
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2003

INDICE

Art. 1 - Oggetto

TITOLO I. ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione
Art. 3 - Presupposto della tassa
Art. 4 - Esclusioni
Art. 5 - Soggetti passivi
Art. 6 - Locali in multiproprietà
Art. 7 - Locali tassabili
Art. 8 - Aree tassabili
Art. 9 - Misura dei locali e delle aree
Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali
Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate
Art. 12 - Riduzioni di tariffa

TITOLO II. TARIFFAZIONE

Art. 13 - Obbligazione tributaria
Art. 14 - Esenzioni
Art. 15 - Copertura delle esenzioni e riduzioni
Art. 16 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio
Art. 17 - Decorrenza delle riduzioni e agevolazioni
Art. 18 - Limite massimo delle riduzioni ed agevolazioni
Art. 19 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili ai fini dell'applicazione della tariffa

TITOLO III. DENUNCE - ABBUONI

Art. 20 - Denunce
Art. 21 - Denuncia di variazione
Art. 22 - Modalità dei rimborsi

TITOLO IV. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 23 - Il funzionario responsabile
Art. 24 - Sanzioni e interessi
Art. 25 - Attività di controllo

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Penna San Giovanni della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993,e delle sue successive modificazioni, di seguito indicato come decreto 507.

TITOLO I. ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza limitata alle zone del territorio comunale nelle quali esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati. La tassa è dovuta comunque per intero anche in assenza di determinazione del perimetro cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 400 metri.

Art. 3 - Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazione. anche se destinate a verde esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato in via continuativa ai sensi del precedente art. 2. commi 1° e 2°.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art. 4 - Esclusioni

(articolo così modificato con Deliberazione di C.C. n.29 del 28/11/2003)
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, sono pertanto esclusi a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
c) cantine, autorimesse e depositi di materiali non pavimentati. Per "pavimentata" si intende la superficie di calpestio rivestita con pavimento o soletta in cemento.
d) Accessori agricoli (rimesse di automezzi, depositi di materiali, stalle e fienili) destinati ad attività agricole di ogni genere ed in qualsiasi forma esercitate e locali destinati alla rimessa degli automezzi utilizzati per l'esercizio di attività produttive industriali ed artigianali.
2. Sono esclusi anche i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile, pertanto sono esclusi:
a) superfici o attrezzature destinate esclusivamente per attività competitiva o ginniche.
3.Sono inoltre esclusi i locali che non possono produrre rifiuti perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
Sono pertanto escluse:
a) le unità immobiliari prive di mobilio e suppellettili o prive di utenze del gas, acqua, luce, ecc. purché tali circostanze siano comprovate da copie delle disdette non anteriori a tre mesi da allegarsi alla richiesta di cancellazione dal ruolo;
b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione da allegarsi alla richiesta di cancellazione dal ruolo.
4. Le fattispecie di cui al precedente comma 3, punto b) comportano l'esclusione dalla tassa soltanto qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio della attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. L'esclusione dalla tassa da diritto all'abbuono o allo sgravio previsto dall'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 con le modalità e i termini previsti dallo stesso.
6. Inoltre sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
7. Sono, altresì, escluse dalla tassazione:
a) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/1993, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
b) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, destinate ad aree a verde, quali, a titolo esemplificativo:

q giardino di pertinenza di abitazione;
q posto macchina scoperto di pertinenza di abitazione;
q parcheggio gratuito di attività economica;
q area a verde ornamentale di attività economica.
8. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove di regola si formino rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, nonché rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
9. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:
ATTIVITA' % DI DETASSAZIONE
- Autocarrozzerie……30
- Autofficine per riparazione veicoli ……30
- Gommisti ……..……..……30
- Autofficine di elettrauto …..……..……30
- Distributori di carburante ……30
- Lavanderie ……..……..…..30
- Verniciatura ……30
- Galvanotecnici ……30
- Qualsiasi altra attività che si trovi nelle condizioni di
cui al precedente periodo del presente comma …30

Art. 5 - Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Locali tassabili

(articolo così modificato con Deliberazione di C.C. n.29 del 28/11/2003)
1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque nominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Ai fini della applicazione della tariffa, sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici descritte nelle seguenti categorie:
a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, soffitte, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili, ecc. purché pavimentati) di altezza superiore a mt. 1,50 nei quali sia possibile la permanenza, come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.);
b - complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo turistiche quali campeggi o analoghi complessi attrezzati;
c - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di professioni;
d - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti ed esclusi quelli di cui al successivo punto "m" e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
e - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
f - tutti i vani (uffici, biblioteche, anticamere. sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, delle collettività in genere;
g - tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative da organizzazioni sindacali, enti di patronato;
h - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla rimessa degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al

suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..
i - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;
l - scuole pubbliche e private;
m - locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Art. 8 - Aree tassabili

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 si considerano aree tassabili:
- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 9 - Misura dei locali e delle aree

Ai fini dell'applicazione della presente tassa la superficie dei locali ed aree tassabili è determinata come segue:
Locali
L'area dei locali è calcolata misurando la superficie utile catastale al netto di muri perimetrali e divisori; è inoltre inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili, anche se non risultanti dalla planimetria catastale, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1. Lett. b) del presente regolamento.
Non deve essere esclusa dal computo la superficie occupata da arredi o impianti, fissi o mobili, di qualsiasi genere.
Scale
La superficie delle scale si determina moltiplicando la larghezza del vano scala (o dello scalino) per la proiezione orizzontale delle singole rampe, oltre a pianerottoli e disimpegni.
Non sono superficie tassabile le scale costituite esclusivamente da elementi di arredo.
Aree
La superficie delle aree scoperte o semi scoperte si misura sul perimetro del confine al netto della superficie delle eventuali costruzioni insistenti su di esse già soggette a tassazione.

Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno e ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.
La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi l'esercizio dell'attività.
La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate

(articolo così modificato con Deliberazione di C.C. n.29 del 28/11/2003)
1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'utilizzazione.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamenti ed impianti essenziali per la permanenza della persona e collegati alle reti dei pubblici servizi (energia elettrica e servizio idrico).
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamenti ed impianti essenziali per l'esercizio di un'attività produttiva e collegati alle reti dei pubblici servizi (energia elettrica e servizio idrico).

Art. 12 - Riduzioni di tariffa

(articolo così modificato con Deliberazione di C.C. n.29 del 28/11/2003)
1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta della percentuale indicata nei seguenti casi:
- abitazioni con unico occupante residente 30%
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione cha tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune 30%
- abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui al precedente punto risieda o dimori all' estero per più di 6 mesi all'anno 30%
- superfici di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese

per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti. Tali interventi dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico comunale……..……20%
- nuclei familiari (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) in cui, indipendentemente dai limiti reddituali, sia presente:
1. un disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 104/1992……..30%
2. una persona disabile con invalidità accertata pari al 100%…..……30%
- nuclei familiari (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) formato da n.2 persone entrambi ultrasessantacinquenni con reddito annuo inferiore a Euro 12.000,00……..30%
2. Ai fini del comma precedente si intende per "altro uso" l'utilizzazione dell'immobile discontinua e limitata a non più di 6 mesi l'anno.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse su domanda dell'interessato, a condizione che questi dimostri di averne diritto, con decorrenza dal primo ruolo utile successivo alla presentazione dell'istanza.
Le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio stesso.
Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

TITOLO II. TARIFFAZIONE

Art. 13 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la, denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 14 - Esenzioni

Sono esenti dal tributo:
1. gli edifici ed i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto riconosciuto dallo Stato Italiano ed i locali e le aree ad essi connessi escluse, in ogni caso, le abitazioni dei ministri di culto;
3. i seminari, conventi e simili per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi, in ogni caso, locali ed aree destinate ad attività diverse;
4. i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
5. gli ospizi, istituti di ricovero ed altri locali ed aree in genere condotti o di proprietà di Opere Pie ed altre istituzioni di assistenza e beneficenza;
6. i locali principali e accessori e le aree che costituiscono accessorio o pertinenza dei medesimi, adibiti esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale delle associazioni di volontariato, partiti o gruppi politici ed associazioni legalmente costituite che perseguano finalità di interesse sociale e collettivo e/o, comunque, non a carattere di lucro;
7. i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune adibite esclusivamente a compiti istituzionali.

Art. 15 - Copertura delle esenzioni e riduzioni

Le agevolazioni di cui agli articoli 12 e 14, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 16 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo d' interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 17 - Decorrenza delle riduzioni ed agevolazioni

1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento hanno decorrenza:

a) denunce originarie: dalla decorrenza dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art.13 comma 2 del presente regolamento;
b) denunce di variazione: dall'anno successivo.

Art. 18 - Limite massimo delle riduzioni ed agevolazioni

Quando si verifichi cumulo delle riduzioni, per effetto di quanto previsto dall'art.12 del presente regolamento, il limite massimo complessivo di riduzione della tariffa applicabile è del 60%.

Art. 19 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili ai fini dell'applicazione della tariffa

Ai fini dell'applicazione della tariffa la classificazione dei locali e delle aree tassabili è stabilita come segue:
CATEGORIA 1^ - Abitazioni private e relative pertinenze ed accessori;
CATEGORIA 2^ - Uffici privati e pubblici, uffici postali, studi e gabinetti professionali, ambulatori e locali assimilabili, sedi di agenzia di banca, istituti di assicurazione e simili, agenzie turistiche;
CATEGORIA 3^ - Locali e relativi accessori e pertinenze adibiti ad attività commerciali di ogni genere oggetto di vendita al dettaglio quale, a titolo esemplificativo, generi alimentari, ortofrutticoli, fiori e piante, panifici, pasticcerie, edicole, mercerie, macellerie, profumerie, abbigliamento, ferramente, ecc.

CATEGORIA 4^ - Locali e relativi accessori e pertinenze adibiti ad attività artigianali tipo botteghe (barbiere, parrucchiere, estetista, lavanderie, ecc..);
CATEGORIA 5^ - Locali, compresi i relativi accessori e pertinenze, ed aree adibiti ad attività artigianali tipo servizi o manutenzione (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, ecc.);
CATEGORIA 6^ - Locali, compresi i relativi accessori e pertinenze, ed aree di ristoranti, bar, gelaterie, alberghi , pensioni, affittacamere, agriturismi, locali adibiti alla preparazione e somministrazione di pasti, punti di ristoro e simili;
CATEGORIA 7^ - Locali, compresi i relativi accessori e pertinenze, ed aree di attività industriali e/o artigianali di produzione, lavorazione o trasformazione di beni.

TITOLO III. DENUNCE - ABBUONI

Art. 20 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali e/o le aree scoperte devono presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
2. La denuncia è obbligatoria in tutti i casi di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area, ad eccezione dei soli casi esenzione previsti dal presente regolamento.
3. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di cui ai precedenti commi si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993.
4. La denuncia deve essere redatta in appositi modelli predisposti dal Comune, in duplice copia, una da consegnare al Comune e una da trattenere come ricevuta, controfirmata dal responsabile dell'ufficio tributi o dal responsabile dell'ufficio tecnico o dal vigile che effettua l'accertamento.
La denuncia può essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata semplice all'Ufficio tributi del Comune. Nel caso di spedizione la presentazione si considera effettuata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. La denuncia deve contenere:
a) l'indicazione del CODICE FISCALE;
b) cognome, nome e dati anagrafici di ognuno dei componenti il nucleo familiare o la convivenza;
c) per gli enti, istituti, società, associazioni e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree scoperte e l'uso cui sono destinati;
e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
f) la provenienza;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
h) il precedente occupante e/o in caso di cessazione il subentrante;
i) i dati identificativi dell'immobile secondo codice ecografico;
j) i dati inerenti la concessione edilizia;
k) la planimetria dell'immobile;
6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

Art. 21 - Denuncia di variazione

La denuncia di cui all'art. 21 comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui al suddetto articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella

denuncia. Parimenti la denuncia di variazione deve indicare l'eventuale venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni previste dal presente regolamento.

Art. 22 - Modalità dei rimborsi

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediane riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione dei tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.
La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

TITOLO IV. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 23 - Il funzionario responsabile

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale.
A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Art. 24 - Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano alle norme di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 25 - Attività di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata arche in base alla convenzioni di cui all'art.71 comma 4, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente invito motivato ad esibire o trasmettere atti e documenti ai sensi dell'art.73 comma 1 D.Lgs. 507/93.
In caso di mancato adempimento a tali richieste, gli agenti di polizia municipale, i dipendenti dell'Ufficio Tributi ovvero il personale incaricato delle rilevazioni in materia imponibile di cui all'art. 71 comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa per la rilevazione della superficie e della loro destinazione.